

Comune di BORGHETTO DI VARA Provincia di LA SPEZIA

## Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 24 del Reg. Data 29/07/2021	OGGETTO: Approvazione piano economico finanziario e tariffe TARI anno 2021 - Riduzione TARI utenze non domestiche - Scadenza rate di pagamento.
-----------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Delvigo Claudio – Sindaco	X	
Delvigo Alessandro		X
Ivani Renzo	X	
Bellano Paola	X	
Ferrari Antonio	X	
Ciarlanti Paolo	X	
Ravecca Paolo	X	
Bellando Matteo	X	
Biggi Franco	X	
Ivani Giovanna	X	
Licari Andrea		X

Assegnati n. 11	Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:	Presenti n. 9
In carica n. 11		Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor DELVIGO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario comunale DOTT. PIERO LARI

La seduta è PUBBLICA.....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATA** la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI e dei Listini Tariffari attraverso:

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

**RILEVATO** che la suddetta deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto

della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**VISTE** inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente2* e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;

**RILEVATO** che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni precedenti) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

**DATO ATTO CHE** gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte di ARERA, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (metodo tariffario rifiuti);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari già adottati e relativi agli anni 2018, 2019 e 2020;

**PRESO ATTO CHE:**

- con Legge Regionale n. 1 del 24/02/2014 *“Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”* la Regione Liguria ha individuato un ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre province liguri,

i cui rispettivi EGATO corrispondono alla Città Metropolitana di Genova e agli enti provinciali e la cui Autorità d'ambito è la Regione Liguria;

- in data 08/11/2019, con nota prot. n. 321851, Regione Liguria ha individuato quali enti preposti alla validazione dei Piani finanziari la città metropolitana e le province per i territori di competenza;

**VISTA** la Determina di validazione dell'Ato Rifiuti Provincia della Spezia n. 787 del 28/07/2021;

**CONSIDERATO** che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

**RICHIAMATO** l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone:

*“5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*;

**RICHIAMATO** l'art. 2 del D.L. 99/2021 “ Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI”, che al comma 4 dispone “All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione;

**RILEVATO:**

- che per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti;
- che le scelte adottate per i coefficienti rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti

**VISTO** il piano economico-finanziario corredato della relazione allegata, relativo alla tassa sui rifiuti anno 2021, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Borghetto di Vara;

**VISTO** il prospetto elaborato relativo alle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2021, per le utenze domestiche (**Allegato 2**) e non domestiche (**Allegato 3**), determinate sulla base del piano economico-finanziario 2021;

**TENUTO CONTO**, altresì, delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa del perdurare della diffusione del virus COVID-19;

**RITENUTO**, necessario, viste le conseguenze economiche causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus COVID-19, stabilire le seguenti scadenze per il versamento della tassa Rifiuti anno 2021:

**UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:**

rata 1 acconto: 15/09/2021 - 50%

rata 2 acconto: 15/11/2021 - 50%

con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 15/09/2021;

**RICHIAMATA** la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" per mezzo della quale veniva indicata agli enti la possibilità di introdurre riduzioni del tributo TARI al fine di tenere conto della ridotta produzione di rifiuti in conseguenza delle restrizioni alle attività dettate dalle norme di contenimento della pandemia da Covid-19;

**VALUTATA** l'opportunità di introdurre misure eccezionali di riduzione della TARI anche per l'anno 2021 a

favore dei soggetti facenti parte delle categorie di attività che hanno subito le misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19 nel corso di questi primi mesi del 2021 o che hanno comunque presentato una diminuzione di fatturato, in particolare:

- riduzione del 90% sulla tariffa totale (sia parte fissa che variabile) per le utenze non domestiche con tariffa 105 (Alberghi con ristorante), 116 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub), 117 (Bar, caffè, pasticceria)
- riduzione del 65% sulla tariffa totale (sia parte fissa che variabile) per le utenze non domestiche con tariffa 118 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari)

**PRESO ATTO** che l'adozione di tali agevolazioni comporta un mancato gettito per il quale si è proceduto ad apposita stima mediante analisi della banca dati TARI e che risulta quantificabile complessivamente in 8.640,00 euro, di cui € 2.524,35 relativi ai fondi 2020 per quota parte stimata minor gettito TARI, non utilizzati, e € 6.115,65 relativi ai fondi 2021 concessi ex art. 6 D.L.73/2021;

**RITENUTO** di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

**VALUTATA** la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa descritta ai punti precedenti, direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari, ex art. 52 D.lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti;

**VISTO** il parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012;

**CONSIDERATO** che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

**RICHIAMATO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9  
Votanti n. 9  
Astenuti n.0  
Voti favorevoli n. 9  
Voti contrari 0

### **DELIBERA**

- 1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto **del Piano Economico Finanziario TARI anno relativo alla tassa rifiuti (TARI) per il 2021**, validato in data 28/07/2021 dalla Provincia della Spezia, Ente territorialmente competente, con determina di validazione n. 787 del 28/07/2021 , il quale è allegato e parte integrante del presente provvedimento (**Allegato 1**);
- 3) di precisare che il Piano Economico Finanziario TARI costituisce documento fondante le tariffe rifiuti dell'anno di riferimento;
- 4) di approvare le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021, distinte per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica (**Allegato 2**) e non domestica (**Allegato 3**) per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 5) di approvare in via straordinaria, e per il solo anno 2021, le agevolazioni per emergenza COVID-19 dettagliatamente descritte in premessa;
- 6) di stabilire che, **per l'anno 2021**, le scadenze per il pagamento del tributo sono stabilite in numero 2 rate con scadenza:

### **UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:**

rata 1 acconto: 15/09//2021 - 50%

rata 2 acconto: 15/11/2021 - 50%

con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 15/09/2021;

- 7) di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la prescritta pubblicazione entro il termine di cui all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii.;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Vista l'urgenza a provvedere, per dare corso agli adempimenti di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9  
Votanti n. 9  
Astenuiti n.0  
Voti favorevoli n. 9  
Voti contrari 0

### ***DELIBERA***

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Dott. Piero Lari

**Il Presidente**  
.....

**Il Segretario Comunale**  
.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 03/08/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1. del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza comunale, n. 03/08/2021.....

Tinco

**Il Segretario Comunale**  
.....

E' divenuta esecutiva in data .....decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, n. ....

Tinco

**Il Segretario Comunale**  
.....

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
					Nord	82,171033					
Famiglie di 1 componente	186	17.103,00	24,2%	92,0	0,84	1,60	0,150624	13,85	82,17	82,17	96,02
Famiglie di 2 componenti	471	41.762,00	61,3%	88,7	0,98	1,40	0,175728	15,58	115,04	57,52	130,62
Famiglie di 3 componenti	66	7.354,00	8,6%	111,4	1,08	1,80	0,193659	21,58	147,91	49,30	169,49
Famiglie di 4 componenti	37	3.697,00	4,8%	99,9	1,16	2,20	0,208005	20,78	180,78	45,19	201,56
Famiglie di 5 componenti	6	501,00	0,8%	83,5	1,24	2,90	0,222350	18,57	238,30	47,66	256,86
Famiglie di 6 o più componenti	2	264,00	0,3%	132,0	1,30	3,40	0,233109	30,77	279,38	46,56	310,15
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,98	1,40	0,175728	-	115,04	57,52	115,04
Superfici domestiche accessorie	511	18.748,00	40,0%	36,7	0,84	0,00	0,150624	5,53	-	-	5,53
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>768</b>	<b>70.681,00</b>	<b>100%</b>	<b>92,0</b>		Media	<b>0,197246</b>		Media	<b>54,74</b>	

UTENZE NON DOMESTICHE									
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Ke				QUOTA FISSA Euro/m <sup>2</sup>	QUOTA VARIABILE Euro/m <sup>2</sup>	TARIFFA TOTALE Euro/m <sup>2</sup>
			Coef	Nord	Coef	Nord			
	n	m <sup>2</sup>					Quv*Kd	QF+QV	
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	max	0,51	max	4,20	0,147521	0,905207	1,052728
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	421,00	max	0,80	max	6,55	0,231406	1,411691	1,643097
Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,182232	1,120732	1,302964
Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	0,124381	0,765115	0,889496
Alberghi con ristorante	3	1.820,00	max	1,33	max	10,93	0,384713	2,355692	2,740405
Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,91	max	7,49	0,263225	1,614285	1,877510
Case di cura e riposo	4	2.642,00	max	1,50	max	12,28	0,433887	2,646652	3,080538
Uffici, agenzie, studi professionali	11	1.119,00	max	1,13	max	9,30	0,326861	2,004386	2,331247
Banche ed istituti di credito	1	118,00	max	0,58	max	4,78	0,167769	1,030211	1,197981
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4	1.791,00	max	1,66	max	13,68	0,480168	2,948387	3,428555
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	108,00	max	1,52	max	12,45	0,439672	2,683291	3,122963
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4	123,00	max	1,04	max	8,50	0,300828	1,831966	2,132794
Carrozzeria, autofficina, eletrauto	4	1.819,00	max	1,16	max	9,48	0,335539	2,043180	2,378719
Attività industriali con capannoni di produzione	2	1.474,00	max	1,36	max	11,25	0,393390	2,424660	2,818051
Attività artigianali di produzione beni specifici	2	615,00	max	1,63	max	13,38	0,471490	2,883729	3,355210
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	649,00	min	2,42	min	19,84	0,700004	4,276023	4,976027
Bar, caffè, pasticceria	2	205,00	min	3,64	min	14,91	1,052898	3,213483	4,266381
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3	236,00	max	2,38	max	19,55	0,688433	4,213521	4,901954
Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	max	2,61	max	21,41	0,754963	4,614398	5,369361
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	3,03	min	24,86	0,876451	5,357991	6,234411
Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	0,474383	2,898816	3,373199
-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>13.140,00</b>							



